

FAQ AVVISO PUBBLICO OS 1.1 – FEAMPA 2021/2027 DGR n. 748 del 19/05/2025

AZIONE 6 “Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l’acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico”

Codice Intervento 111602 - Operazione 06

AZIONE 7 “Azioni di sostegno ai giovani pescatori, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, per favorire il ricambio generazionale”

Codice Intervento 111702 - Operazione 64

Annualità 2025

AZIONE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO

Azione 6

1. DOMANDA

In merito all’acquisto di un peschereccio come viene dimostrata la congruità del prezzo? Dato che non è possibile ricorrere alla metodologia dei preventivi di raffronto, visto che si tratta di barche già esistenti e spesso con caratteristiche molto differenti tra loro (*Gt, Kw, anno di costruzione, materiali, dotazioni di bordo, attrezzature, cantiere di costruzione, sono tutti elementi che incidono nettamente sul valore della barca e difficilmente si troveranno barche comparabili dello stesso valore*).

Trattandosi di imbarcazioni usate, la congruità del prezzo è attestata dalle perizie giurate di cui alle lett. k) e l) del paragrafo 11 dell’Avviso pubblico da cui risulta che il costo del peschereccio non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al simile nuovo. In particolare:

- per i pescherecci che praticano pesca in mare, dalla **perizia giurata eseguita da un tecnico iscritto al Registro Personale Tecnico Costruzioni Navali (R.P.T.C.N.) (paragrafo 11, lett. k), punto 1))**;
- per i pescherecci che praticano pesca nelle acque interne dalla **perizia giurata eseguita da un tecnico iscritto al Registro delle imprese abilitate a costruire navi e galleggianti (paragrafo 11, lett. l), punto 1))**.

2. DOMANDA

Nonostante il regolamento UE preveda che il sostegno sia concedibile per il primo acquisto di un peschereccio con una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, l’avviso pubblico prevede, invece, che il sostegno sia concedibile unicamente per pescherecci con lunghezza inferiore a 12 m f.t.. A riguardo si chiede se è possibile accedere al contributo per il primo acquisto di un peschereccio con l.f.t di 18 metri.

No. Sebbene il Reg (UE) 1139/2021 all’art. 17 preveda questa possibilità, le Disposizioni attuative di Azione, coerentemente a quanto stabilito dal PN FEAMPA 2021/2027, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 *final* del 3 Novembre 2022, «*prevedono la possibilità di primo acquisto di peschereccio o di sua proprietà parziale solo per pescherecci con lunghezza inferiore a 12 m f.t.*»

Azione 7

1. DOMANDA

In merito all’erogazione del premio come viene dimostrato il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali nel settore, ovvero titoli abilitanti e professionali considerato che non è prevista la presentazione di documentazione in merito?

Così come previsto dalle Disposizioni attuative d’intervento «*l’erogazione del premio è prevista nel solo caso il richiedente ha avviato una nuova impresa di pesca, iscritta al RIP, da meno di un anno dalla data di presentazione dell’istanza ovvero a seguito dell’inserimento in graduatoria dell’istanza presentata*». Il possesso di competenze professionali nel settore e/o di titoli abilitanti all’esercizio dell’attività di pesca professionale rappresenta il presupposto implicito per l’iscrizione al RIP.

A tal fine si rammenta quanto previsto al paragrafo 23 dell’Avviso pubblico «*al momento della liquidazione dello stesso, nonché per tutto il periodo vincolativo (5 anni successivi alla liquidazione del premio), ad essere iscritti al RIP, essere attivi e svolgere attività di pesca marittima ovvero di pesca nelle acque interne*».